


Torino, 16 SET. 2005

AGENZIA DELLE ENTRATE

12037 Ufficio di Saluzzo
Piazza Cavour n. 9
(rif. n. 10936/2005)



Prot. n. 05/41828

Oggetto: Trattamento fiscale dell'atto di predeterminazione degli utili, nell'ambito dell'impresa familiare, redatto in forma pubblica o scrittura privata autenticata.

Descrizione

L'istante, in relazione ad un quesito formulato da un notaio, chiede chiarimenti in merito al trattamento tributario da applicare, ai fini dell'imposta di registro e di bollo, all'atto indicato in oggetto.

Il professionista, con riferimento all'argomento, allega lo studio n. 6/2005/T del Consiglio del Notariato, da cui si evince che l'atto in esame non è da assoggettare né all'imposta di registro, né all'imposta di bollo.

Tanto premesso, l'istante ufficio chiede chiarimenti in merito al comportamento da adottare.

Normativa

DPR 26 aprile 1986, n. 131
DPR 26 ottobre 1972, n. 642

Considerazioni e conclusioni

Con riferimento al quesito in esame, la scrivente ritiene di non condividere la soluzione interpretativa prospettata dal professionista con il citato studio.

Al riguardo si osserva, preliminarmente, che per le imprese familiari il reddito complessivo è ripartito tra il titolare dell'impresa ed i collaboratori familiari in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Il titolare dell'impresa deve, quindi, indicare nella propria dichiarazione dei redditi, ai fini della validità della ripartizione del suo reddito, le quote di partecipazioni agli utili attribuiti ai familiari ed attestare che le quote di quest'ultimi sono proporzionate alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo d'imposta.

Del resto, nell'atto costitutivo dell'impresa familiare non è previsto, né deve essere indicata la quota di partecipazione agli utili dei familiari, limite massimo 49%, poiché la stessa può variare di anno in anno in funzione del lavoro prestato dai familiari nell'impresa, purché attestata dal titolare.

Le disposizioni in materia d'imposta di registro, DPR n. 131/1986, dispongono in generale la registrazione in termine fisso degli atti indicati nella parte prima della tariffa ed in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda (art. 5).

Tale disposizione non si applica agli atti indicati nella tabella, in quanto per quest'ultimi non sussiste l'obbligo della formalità della registrazione (art. 7), anche se utilizzati in caso d'uso. Tale deroga si applica, inoltre, agli atti indicati negli artt. 4, 5, 11 e 11-bis della tabella, anche se autenticati o redatti in forma pubblica.

L'art. 11, parte prima della tariffa del citato decreto, dispone che per gli atti pubblici e scritture private autenticate, (... omissis...) non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (...omissis...) è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa (Euro 168,00).

Dalle sopra citate disposizioni, si evince che per gli atti redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata sussiste sempre l'obbligo della formalità della registrazione, in misura fissa, fatte salve le eccezioni previste per gli atti indicati agli artt. 4, 5, 11 e 11-bis della tabella.

Nello specifico l'art. 5 della tabella, prevede che gli atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse, anche se redatti in forma pubblica o scrittura privata autenticata non vi è l'obbligo della registrazione.

Tanto premesso, l'atto di predeterminazione dell'utile redatto in forma pubblica o scrittura privata autenticata, a parere della scrivente non può essere ricompreso tra gli atti indicati all'art. 5 della tabella, allegata al DPR n. 131/1986, ma tra quelli indicati all'art. 11 della tariffa, parte prima, dello stesso decreto, da assoggettare ad imposizione in misura fissa.

Difatti, l'atto sottoscritto dall'imprenditore e dai collaboratori familiari non esplica efficacia ai fini dell'obbligazione fiscale, in quanto tali elementi sono desumibili dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, che deve attestare anche le quote di partecipazioni agli utili attribuiti ai collaboratori familiari in funzione della qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo d'imposta; bensì atto formato per la tutela del collaboratore

familiare (vero e proprio diritto soggettivo) alla percezione degli utili e al riconoscimento della partecipazione agli incrementi e quindi atto da assoggettare ad imposta di registro, ai sensi del citato art. 11 della tariffa, parte prima, del DPR n. 131/1986.

Ovviamente, per le stesse considerazioni sopra indicate, risulta dovuta anche l'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegato A del DPR n. 642/1972.

Il Direttore Regionale
Francesco Miceli

